

N. R.G. 1400/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione lavoro

VERBALE

Tra

**BRENDA ZANI**

**RICORRENTE/I**

e

**INPS**

**RESISTENTE/I**

All'udienza 10/10/2017 alle ore innanzi alla dr. Marta Torcini sono comparsi:

l'avv. Del Rosso per parte ricorrente

l'avv. Imbriaci in sostituzione dell'avv. Micheli per parte resistente

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori discutono la causa concludendo come in atti, ed il Giudice pronuncia sentenza contestuale dandone lettura.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**SENTENZA**

La ricorrente chiede accertarsi e dichiararsi il suo diritto al calcolo dell'anzianità contributiva ai fini della maturazione del diritto a pensione, per ogni anno lavorativo e per l'intero, compresi i periodi nei quali la prestazione lavorativa è stata in regime di part time. Espone:

- la ricorrente lavora come dipendente della compagnia aerea spa Alitalia, oggi Alitalia spa – Cai spa, con mansioni di assistente di volo, dal 1997, con un contratto che dal 1 maggio 2004, su domanda della ricorrente, si è trasformato da tempo pieno in part time verticale ciclico al 75%, con svolgimento della prestazione lavorativa per nove mesi l'anno, con sospensione dell'attività nei mesi di gennaio, giugno e novembre;

- il rapporto di lavoro con spa Alitalia si è interrotto per dimissioni il 31 dicembre 2008, e è ripreso il 1 gennaio 2009 con Alitalia spa – Cai spa, con contratto a tempo pieno e indeterminato;

- dal 1 ottobre 2012 il contratto della ricorrente è stato nuovamente trasformato da full time in part time verticale ciclico al 50%, con sospensione della prestazione lavorativa nei mesi di marzo e aprile, luglio e agosto, settembre e novembre;

pagina 1 di 4



- dal 1 febbraio 2016 il part time è stato aumentato al 66%, con sospensione della prestazione lavorativa nei mesi di gennaio, marzo, agosto e novembre, modalità a tutt'oggi in vigore;
- la ricorrente ha percepito la retribuzione solo nei mesi lavorati.

La ricorrente, che è assicurata presso la Gestione Speciale INPS "Fondo Volo", per il personale dipendente dalle aziende di navigazione aerea, fin dal 1997, ha verificato, dal prospetto di calcolo degli anni ai fini dell'anzianità contributiva utile per maturare il diritto a pensione, che le sono stati conteggiati per intero solo gli anni di lavoro a tempo pieno, mentre quelli lavorati a part time sono stati conteggiati solo per le settimane lavorate e retribuite. Afferma la ricorrente che questo sistema di calcolo viola il combinato disposto degli art. 7 del DL 463/1983 e 9, comma IV del D. Lgs. 61/2000, così come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 395 del 10 giugno 2010.

Si è costituito in giudizio l'INPS che chiede il rigetto del ricorso. Afferma infatti l'Istituto che il requisito contributivo per il diritto a pensione deve essere accertato secondo i criteri dell'assicurazione I.V.S., tenendo conto esclusivamente delle settimane durante le quali si è effettivamente svolta la prestazione lavorativa, indipendentemente dalla tipologia di part time effettuato e nel rispetto dei minimali retributivi settimanali, così come disposto dall'art. 7 del D.L. 463/1983.

Svolta l'istruttoria solo su base documentale, la causa viene oggi decisa.

#### **Motivi della decisione**

La Corte Europea di Giustizia, con la sentenza n. 395 del 2010, in una causa avente come ricorrenti personale di volo di Alitalia con part time verticale ciclico, si è pronunciata in merito ai criteri da applicare per la determinazione dell'anzianità maturata ai fini del calcolo del diritto alla pensione.

La Corte ha in primo luogo affermato che l'art. 1 della direttiva 97/81 precisa che quest'ultima è intesa ad attuare l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni inter categoriali a carattere generale, vale a dire tra l'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE), il Centro europeo dell'impresa pubblica (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES). Ha poi affermato che "...il punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce tra l'altro che "la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro temporaneo e il lavoro stagionale".

La Corte Europea rileva poi che l'accordo quadro, pur riconoscendo la diversità delle situazioni nei diversi Stati membri e riconoscendo che il lavoro a tempo parziale è caratteristico dell'occupazione in certi settori ed attività, ha comunque come obiettivo "...di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale...". La clausola 4.1 di detto accordo afferma infatti il principio di non discriminazione dichiarando che "...Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive...". Inoltre "...Quando ragioni obiettive lo giustificano, gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, e/o le parti sociali possono, se del caso, subordinare l'accesso a condizioni di impiego particolari ad un periodo di anzianità, ad una durata del lavoro o a condizioni salariali. I criteri di accesso dei lavoratori a tempo parziale a condizioni di impiego particolari dovrebbero essere riesaminati periodicamente tenendo conto del principio di non discriminazione previsto alla clausola 4.1."



L'accordo quindi prevede che, sussistendo ragioni obiettive che richiedono un trattamento diverso dei lavoratori part time rispetto agli altri, questo diverso trattamento debba essere adottato dopo aver consultato le parti sociali, e con la previsione di una revisione periodica.

Dopo queste premesse, la Corte, preso atto che la direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D. Lgs n. 61/2000, ha esaminato la compatibilità con la predetta Direttiva dell'art. 7 comma 1 della L. 638/83 (di conversione del DL 463/1983), che conduce a non considerare quale anzianità contributiva utile per l'acquisizione della pensione, i periodi non lavorati nel part time verticale; la compatibilità della normativa nazionale con la clausola sub 1 dell'accordo quadro recepito nella Direttiva n. 97/1981, laddove è previsto che la normativa nazionale debba facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale; con le clausole sub 4 e sub 5 laddove impone agli Stati Membri di eliminare gli ostacoli di natura giuridica che limitino l'accesso al lavoro part time, "...essendo indubitabile che la mancata considerazione ai fini pensionistici delle settimane non lavorate costituisca una importante remora alla scelta del lavoro part time nella forma del tipo verticale..."; infine se la clausola 4.1 dell'accordo quadro attuato con la Direttiva 97/1981 sul principio di non discriminazione "...possa estendersi anche nell'ambito delle varie tipologie di contratto part time, atteso che nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, a parità di un monte ore lavorato e retribuito nell'anno solare, sulla base della legislazione nazionale, vengono considerate utili tutte le settimane dell'anno solare, diversamente dal part time verticale...".

Dopo avere affermato che "...la clausola 4 dell'accordo quadro dev'essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive..."; che nell'ipotesi in cui il giudice nazionale "...giunga a concludere che la normativa nazionale di cui trattasi ... è incompatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro, le clausole 1 e 5, n. 1, di quest'ultimo dovrebbero essere interpretate nel senso che ostano anch'esse ad una siffatta normativa...", la Corte di Giustizia Europea ha concluso affermando che: "La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev'essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive. 2) Nell'ipotesi in cui il giudice (interno) giunga a concludere che la normativa nazionale di cui trattasi è incompatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81, le clausole 1 e 5, n. 1, di quest'ultimo dovrebbero essere interpretate nel senso che ostano anch'esse ad una siffatta normativa".

La decisione della Corte Europea di Giustizia è stata ribadita dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8565/2016. Dopo aver affermato che nell'ordinamento italiano non esiste una preclusione di carattere generale al computo, nell'anzianità contributiva, anche di periodi non lavorati, come nel caso del part time verticale ciclico, in cui il rapporto rimane comunque in essere senza soluzione di continuità, tant'è vero che nei periodi di sospensione del rapporto è escluso il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, La S.C. ha affermato che "In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE, come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, va interpretato nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro".



In applicazione dei suddetti principi, deve quindi affermarsi il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti anche i periodi non lavorati, ma nei quali il rapporto di lavoro è rimasto in essere ancorché sospeso, in conseguenza dell'adozione della forma di lavoro del part time verticale ciclico, ai fini dell'anzianità contributiva per la maturazione del diritto a pensione.

Le spese di lite, liquidate come da D.M. 55/14, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

In accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente al calcolo dell'anzianità contributiva ai fini della maturazione del diritto a pensione, con inclusione di ogni anno lavorativo per l'intero, inclusi i periodi non lavorati e quindi compresi per intero gli anni nei quali la prestazione lavorativa è stata in regime di part time verticale ciclico.

Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3.500,00 oltre spese generali 15%, i.v.a., c.p.a., con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.

Firenze, 10/10/2017

Il Giudice  
dr. Marta Torcini

